

*Ufficio veterinario dell'aeroporto di:*

Fiumicino, aeroporto di Ciampino e dogana interna di Roma;

Linate, dogana interna di Milano.

## Art. 4.

Nei seguenti posti di confine terrestri, nei porti e negli aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di Provincia, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale competente per territorio.

Province	Confini terrestri
Cunéo	Limone Piemonte, Passo Argentera
Gorizia	Stazione F.S., valico stradale di Casa Rossa
Torino	Molaretto, Monginevro
Province	Porti
Agrigento	Porto Empedocle, Sciacca, Licata, Lampedusa
Ancona	Ancona
Ascoli Piceno	S. Benedetto del Tronto
Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari
Catanzaro	Vibo Valentia
Chieti	Ortona
Imperia	Imperia e San Remo
La Spezia	La Spezia
Latina	Gaeta, Formia
Massa Carrara	Carrara
Pescara	Pescara
Lucca	Viareggio
Ravenna	Ravenna
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Salerno	Salerno
Sassari	Porto Torres
Savona	Savona
Siracusa	Siracusa
Taranto	Taranto
Trapani	Trapani
Udine	Porto Nogaro
Province	Aeroporti
Cagliari	Cagliari-Elmas
Firenze	Firenze-Peretola
Forlì	Forlì
Torino	Torino-Caselle
Treviso	Treviso

## Art. 5.

Nei posti di confine terrestri e nei porti seguenti le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dai veterinari comunali all'uopo incaricati dal Ministero della sanità, sotto la vigilanza del veterinario provinciale competente per territorio:

*Confini terrestri*

Passo del Foscagno	Tubre
Resia	Villa Chiavenna
Tirano	

*Porti*

Chioggia	Manfredonia
Civitavecchia	Molfetta
Gallipoli	Otranto
Gela	

## Art. 6.

Nelle dogane interne il servizio è disimpegnato dai veterinari provinciali competenti per territorio e, in quelle di Milano e Roma, rispettivamente dal veterinario di confine degli aeroporti di Linate e di Fiumicino.

Nelle dogane interne si provvede, nei casi prescritti, alla visita sanitaria dei prodotti ed avanzi di origine animale che si esportano e, soltanto in casi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della sanità, rilasciata di volta in volta, si provvede alla visita sanitaria dei prodotti ed avanzi di origine animale che si importano.

## Art. 7.

Eventuali richieste di visita sanitaria in altri posti di confine, porti ed aeroporti, non contemplati dagli articoli precedenti, devono essere rivolte al veterinario provinciale competente per territorio, il quale vi provvede previa autorizzazione del Ministero della sanità.

## Art. 8.

L'orario degli uffici di cui al precedente art. 2 è stabilito dal Ministero della sanità e corrisponde, di norma, a quello osservato dagli uffici doganali.

In tutti i rimanenti posti di confine, porti ed aeroporti, ove il servizio è svolto da veterinari provinciali o da veterinario incaricati o comunque da personale non residente sul posto, l'orario può essere limitato a determinati giorni, compatibilmente con le esigenze degli altri compiti d'istituto.

Roma, addì 20 marzo 1967

*Il Ministro per la sanità*

MARIOTTI

*Il Ministro per le finanze*

PRETI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*

TOLLOY

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*

SCALFARO

*Il Ministro per la marina mercantile*

NATALI

(10506)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di La Spezia.**

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 91 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara - Cà di Vara - Sesto Godiano - San-Pietro Vara e diramazione Cà di Vara-Carrodano, della lunghezza di chilometri 31+500;